Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 34 del 4 febbraio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 4 febbraio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 6

LEGGE 25 gennaio 1982, n. **24**.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra l'Italia ed il Brasile e del relativo scambio di note, firmati a Brasilia, rispettivamente, il 30 ottobre 1972 ed il 18 novembre 1977.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1982, n. **24**.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra l'Italia ed il Brasile e del relativo scambio di note, firmati a Brasilia, rispettivamente, il 30 ottobre 1972 ed il 18 novembre 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti atti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, firmati a Brasilia, rispettivamente, il 30 ottobre 1972 ed il 18 novembre 1977:

a) accordo di cooperazione tecnica;

b) scambio di note sull'applicazione degli articoli VI e VIII dell'accordo di cui alla lettera *a)*.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'accordo ed alla clausola finale dello scambio di note.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

ACCORDO

di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile,

desiderando rafforzare le relazioni amichevoli già esistenti tra i due Paesi,

considerando di interesse comune promuovere e stimolare la cooperazione tecnica, in conformità con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale dei due Paesi,

riconoscendo i vantaggi reciproci che risulteranno da una cooperazione tecnica più stretta e meglio coordinata per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti e

avendo deciso di concludere, in uno spirito di amichevole collaborazione, un Accordo di cooperazione tecnica,

hanno designato i loro Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, i quali convengono su quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. I due Governi agiranno in modo da stimolare e realizzare i programmi di cooperazione tecnica, in conformità alla legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, tenendo in considerazione le rispettive possibilità tecniche e finanziarie ed i limiti delle loro disponibilità di personale.

2. La cooperazione tecnica comprenderà il trasferimento, nel senso più ampio della parola, di conoscenze ed esperienze, che potrà essere accompagnato da aiuti materiali.

3. La cooperazione prevista dal presente Accordo sarà basata sulla partecipazione comune ad iniziative tecniche rilevanti, allo scopo di accelerare ed assicurare lo sviluppo economico ed il benessere sociale.

4. La cooperazione, così come menzionata nel paragrafo precedente, avrà inizio al momento in cui il Governo che desideri avvalersi delle opportunità offerte dall'altro Governo, formuli una richiesta esplicita e specifica. I programmi di cooperazione saranno eseguiti in conformità con le intese tecniche che siano state con-

venute tra le Autorità competenti. Queste intese acquisteranno forza esecutiva a decorrere dalla data dello Scambio di Note con cui saranno state confermate. Le Note così scambiate verranno a costituire Protocolli Addizionali al presente Accordo.

ARTICOLO 2.

La cooperazione tecnica definita nel presente Accordo e specificata nelle intese tecniche potrà consistere:

a) nella messa a disposizione di esperti, per prestare servizi consultivi ed esecutivi;

b) nella concessione di borse di studio e di perfezionamento per candidati debitamente selezionati e indicati dai rispettivi Governi, per frequentare corsi o partecipare a *stages* di addestramento nell'uno o nell'altro Paese o in un Paese terzo;

c) nella fornitura di attrezzature, macchinari e materiali necessari all'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica;

d) in qualunque altro tipo di cooperazione che, nello spirito del presente Accordo, sia stato reciprocamente concordato.

ARTICOLO 3.

Allo scopo di garantire una migliore esecuzione del presente Accordo, una commissione mista italo-brasiliana si riunirà periodicamente per:

a) elaborare un programma generale di cooperazione tecnica composto di progetti specifici, che costituiranno l'oggetto dei futuri Protocolli Addizionali al presente Accordo;

b) considerare tutti gli elementi rilevanti, in modo che il programma generale si integri nei piani e programmi di sviluppo dei due Paesi;

c) stabilire una procedura per l'esame e la valutazione periodica dei progetti, in modo da ottenere, nel termine più breve possibile, la migliore utilizzazione delle risorse in essi investite;

d) facilitare lo scambio di informazioni che rientrino nella cooperazione tecnica regolata dal presente Accordo.

ARTICOLO 4.

1. Ciascun Governo indicherà, ove necessario, i tecnici per collaborare con gli esperti inviati dall'altro Governo, in conformità al disposto dell'articolo 2 del presente Accordo. Gli esperti sono tenuti a comunicare ai predetti tecnici opportune informazioni circa i metodi, le tecnologie ed i procedimenti utilizzati nell'esecuzione

dei loro compiti e circa i princìpi su cui si basano tali metodi, tecnologie e procedimenti, in maniera che i tecnici del Paese ricevente siano in condizione di proseguire l'esecuzione dei relativi compiti dopo la fine della missione.

2. Nell'esecuzione dei suoi compiti, il personale tecnico inviato da un Governo manterrà stretti rapporti con l'altro Governo, attraverso i competenti organismi e procederà in conformità alle istruzioni contenute nelle intese tecniche.

Articolo 5.

1. A meno che non sia diversamente convenuto, il Governo che fornisce gli esperti, le borse di studio o di perfezionamento e le attrezzature in conformità all'articolo 2 del presente Accordo, sosterrà le spese di:

a) viaggio di andata e ritorno degli esperti e dei borsisti;

b) trasporto delle attrezzature fino al porto più vicino alle località di esecuzione del progetto.

2. A meno che non sia stato diversamente convenuto, il Governo che accoglie gli esperti inviati dall'altro Governo, sosterrà le spese di:

a) alloggio adeguato per gli esperti, oppure, se così concorderanno le Parti interessate, fornirà una somma equivalente in denaro contante;

b) i viaggi interni relativi all'esecuzione del progetto.

Articolo 6.

1. Il personale tecnico inviato da un Governo ai sensi del punto *a*) dell'articolo 2 del presente Accordo potrà, entro sei mesi dal proprio arrivo, importare, prescindendo dall'emissione della licenza di importazione, e senza la documentazione della copertura in divise estere, quando siano prescritte, e in esenzione dal pagamento delle tariffe consolari, dei diritti doganali e di qualsiasi altra tassa analoga che non costituisca l'effettiva contropartita di servizi specifici forniti:

a) il proprio bagaglio, accompagnato o no;

b) beni di uso personale e domestico, così come articoli di consumo, importati per uso proprio e dei membri della propria famiglia, in conformità con la legislazione in vigore nel Paese ricevente;

c) un autoveicolo per proprio uso personale, importato a suo nome o a nome del coniuge, purché la durata prevista della mis-

sione sia, al minimo, di un anno. Il diritto di importazione di tale autoveicolo potrà essere sostituito dal diritto di comperare un autoveicolo fabbricato nel Paese ricevente in esenzione dai tributi previsti dalla legislazione locale. La vendita, nel Paese ricevente, dell'autoveicolo importato, o in esso comperato, sarà regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Governo locale.

2. L'autorizzazione per l'importazione prevista alla lettera *c*) del paragrafo 1 del presente articolo sarà concessa previa richiesta al Ministero degli affari esteri del Paese ricevente da parte dell'Ambasciata dell'altro Paese.

3. Terminata la missione ufficiale, analoghe facilitazioni saranno concesse per l'esportazione dei beni sopramenzionati, ai sensi della legislazione vigente nel Paese ricevente. Uguali facilitazioni saranno accordate per i beni di uso personale o domestico che siano stati acquistati nel Paese durante il periodo della missione, in conformità della legislazione vigente in tale Paese.

4. Il personale tecnico menzionato nel presente articolo e le loro famiglie saranno esonerati da tutte le imposte e tasse, comprese quelle della previdenza sociale, che gravano, nel Paese ricevente, sugli assegni ed altre remunerazioni provenienti dall'estero per il pagamento dei servizi prestati in base al presente Accordo.

ARTICOLO 7.

Ciascun Governo si assume la responsabilità per le eventuali rivendicazioni di terzi contro gli esperti inviati dall'altro Governo ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 2 del presente Accordo in dipendenza di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, ed esonererà gli stessi da rivendicazioni od obbligazioni derivanti da tali atti; salvo quando i due Governi concordino che tali rivendicazioni od obbligazioni siano state la conseguenza di grave negligenza o di azione deliberata dei summenzionati esperti.

ARTICOLO 8.

L'introduzione nel Paese ospitante di attrezzature e materiali necessari agli esperti per l'assolvimento dei loro compiti, e del materiale fornito per progetti di grande portata e lunga durata, sarà esente dalla licenza di importazione, dal certificato di copertura in divise, dai diritti consolari, dalle imposte sugli acquisti, consumi e vendite, dai diritti doganali, dalle tasse di importazione e da qualsiasi altro tributo analogo. Le spese di magazzinaggio ed altre analoghe relative a tali attrezzature e materiali saranno sostenute dal Paese ricevente.

ARTICOLO 9.

I due Governi applicheranno in via ausiliaria le disposizioni dell'Accordo di base sull'assistenza tecnica tra il Brasile e le Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a Rio de Janeiro il 29 dicembre 1964.

ARTICOLO 10.

1. Ciascun Governo notificherà all'altro l'adempimento delle formalità costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo, le cui disposizioni decorreranno a partire dalla data dell'ultima di tali notifiche.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per due anni e sarà automaticamente prorogato per periodi successivi di uguali durata, salvo denuncia di una delle Parti contraenti.

3. La Parte che intenda far uso della potestà di denuncia di cui al precedente paragrafo, notificherà, in forma scritta, alla controparte, la propria intenzione di porre termine all'Accordo. In tale caso l'Accordo resterà in vigore per il periodo di sei mesi a partire dalla data della predetta notifica.

4. La denuncia non influirà sui programmi o progetti in fase di esecuzione, salvoché i due Governi non concordino diversamente.

In fede di che, i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo di cooperazione tecnica e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto e firmato nella città di Brasilia il giorno 30 del mese di ottobre del millenovecentosettantadue, in due esemplari, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

MARIO PEDINI

Per il Governo
della Repubblica Federativa
del Brasile

CARVALHO e SILVA

TESTO DELLE NOTE

Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Antonio Francisco Azeredo da Silveira
Ministro di Stato delle relazioni estere

Brasilia, DF

18 novembre 1977

Eccellenza,

in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI e VIII:

1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizioni nel Paese di rinvio;

2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione dei bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;

3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:

a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualità di membro della Comunità economica europea;

b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.

Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrerà in vigore allo stesso momento ed avrà la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.

Colgo l'opportunità per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della più alta stima e considerazione.

MAURIZIO BUCCI

A Sua Excelência o Senhor Maurizio Bucci,
Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
da Itália.

Em 18 de novembre de 1977

Senhor Embaixador,

Tenho a honra de acusar recebimento da nota n. 233, de 18 do corrente mês, cujo teor, em português é o seguinte:

« Excelência,

Com referência ao Acordo de Cooperaçao Técnica entre o Governo da República Italiana e o Governo da República Federativa do Brasil assinado em Brasília a 30 de outubro de 1972, tenho a honra de submeter a Vossa Excelência as seguintes normas interpretativas para applicação dos Artigos VI e VIII:

1) que a insenção fiscal prevista no Artigo VI, parágrafo 4, em favor do pessoal técnico enviado ao território de uma das Altas Partes no âmbito do Acordo deve interpretar-se e entender-se como aplicável exclusivamente às contribuições de previdência social e aos impostos diretos sobre a renda incidentes sobre a remuneração percebida no decorrer da missão, em consequência de serviço prestado no país recipiendário, e sujeita a imposto no país de envio;

2) que as outras insenções de caráter aduaneiro e fiscal previstas pelo mesmo Artigo VI devem ser aplicadas nos limites das disposições legais em vigor no país recipiendário, mantida, entretanto, total isenção para a importaçãoe exportação das bagagens, utensílios domesticos e partences pessoais dos técnicos enviados no âmbito do Acordo e de sua família, inclusive de um automóvel destinado a seu uso pessoal e familiar;

3) que as isenções aduaneiras e fiscais previstas ne Artigo VIII para importação e exportação dos equipamentos e materiais utilizados nos trabalhos desenvolvidos no âmbido do Acordo devem entender-se como aplicáveis na medida em que:

a) as isenções aduaneiras sejam compatíveis com os compromissos de natureza internacional assumidos por cada uma das partes e em particular, no que se refere à Itália, com os compro-

missos decorrentes de sua qualidade de membro da Comunidade Econômica Européia;

b) as isenções de impostos internos indiretos sejam iguais àquelas que a legislação interna permite conceder aos produtos nacionais similares, destinados aos mesmos usos.

Caso a parte brasileira concorde com o que precede, proponho que a presente Nota e a de Vossa Excelência, em resposta, constituam um Acordo na matéria, o qual entrará em vigor na mesma data e terá a mesma duração do Acordo de Cooperação Técnica acima mencionado.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos da mais alta estima e consideração ».

Em resposta, informo Vossa Excelência de que o Governo brasileiro concorda com a proposta contida na Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, passa a constituir um ajuste interpretativo que entrará em vigor na mesma data e terá a mesma duração do Acordo Básico de Cooperação Técnica.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

ANTONIO FRANCISCO AZEREDO DA SILVEIRA

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di accusare ricevuta della nota n. 233 del 18 del corrente mese, il cui tenore, in portoghese è il seguente:

« Eccellenza,

In relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI ed VIII:

1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizione nel Paese di invio;

2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione di bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;

3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:

a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualità di membro della Comunità economica europea;

b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.

Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrerà in vigore allo stesso momento ed avrà la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.

Colgo l'opportunità per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della più alta stima e considerazione ».

In risposta, informo Vostra Eccellenza che il Governo brasiliano concorda con la proposta contenuta nella Nota sopra trascritta, la quale assieme alla presente passa a costituire un accordo interpretativo il quale entrerà in vigore nella stessa data ed avrà la stessa durata dell'Accordo di base di cooperazione tecnica.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

ANTONIO F. AZEREDO DA SILVEIRA

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651029/4) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.